

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale

nella seduta n. 168 del 7 luglio 2020

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2012, N 31

“NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA”

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 31/2012)

L'articolo introduce espressamente nel panorama normativo regionale i contratti di fiume, definendoli in modo conforme alla normativa europea e statale vigente in materia.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2012)

L'articolo dispone che gli interventi integrati previsti dai progetti generali di gestione dei corsi d'acqua, introdotti con la l.r. 31/2012, possono essere individuati sulla base dei contenuti dei programmi di azione proposti dai contratti di fiume presenti nel territorio marchigiano. Viene inoltre previsto (comma 3) che le linee guida per l'elaborazione dei progetti di gestione dei corsi d'acqua (DACR n. 100 del 29 aprile 2014) devono essere aggiornate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, con periodicità di norma triennale. Infine viene introdotta (comma 6) la possibilità per la Regione o per gli enti locali, singoli o associati, di stipulare convenzioni con i soggetti pubblici e privati interessati aventi ad oggetto la realizzazione di interventi per garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, lo svolgimento delle attività di manutenzione dei corsi d'acqua e di gestione della vegetazione ripariale.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 3

(Adeguamento delle linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua)

L'articolo pone a carico della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, l'onere di adeguare le linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua (DACR n. 100/2014) alle disposizioni contenute in questa legge in esame al fine di recepire le modalità organizzative e procedurali dei contratti di fiume già esistenti sul territorio, uniformandone lo sviluppo e l'attuazione.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 4

(Contributi regionali)

L'articolo prevede l'erogazione, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale, di contributi regionali finalizzati a promuovere nel territorio marchigiano lo sviluppo e garantire l'attuazione dei contratti di fiume.

Effetti finanziari: l'articolo ha effetti finanziari in quanto comporta nuovi oneri quantificati in euro 30.000,00 per l'anno 2021. La copertura è prevista dall'articolo 7.

Art. 5

(Strumenti di attuazione degli interventi)

L'articolo prevede che i fondi strutturali e di investimento europei attuano gli interventi previsti da questa legge compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 6

(Clausola valutativa)

L'articolo contiene la clausola valutativa.

Invarianza: la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo detta le disposizioni finanziarie prevedendo, al comma 1, che al finanziamento degli interventi previsti dagli articoli precedenti possono concorrere risorse europee, statali e regionali.

Per quanto attiene alle risorse regionali, il comma 2 individua, per l'anno 2021, la copertura della spesa per euro 30.000,00 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 2200110002 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie, Missione 20, Programma 01 del bilancio di previsione 2020-2022.

Il comma 4 rinvia alle leggi di bilancio il finanziamento delle annualità successive.

Il comma 5 autorizza la Giunta regionale ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.